

Istituto Superiore di Scienze Religiose

Giovanni Paolo I

STATUTO

TITOLO I

NATURA E FINE

Art. 1

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Giovanni Paolo I* (in seguito nominato ISSR), promosso dalle Diocesi di Belluno-Feltre, di Treviso e di Vittorio Veneto, è un'istituzione accademica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC). È collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto (in seguito nominata FTTr). L'ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente da tutte le Diocesi afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel Regolamento del medesimo Istituto.

Art. 2

L'ISSR ha sede in Treviso. Al fine di non limitare la possibilità di formazione accademica a chi risieda in luoghi distanti dalla sede, l'ISSR si articola in un polo formativo accademico ubicato in Belluno. Nella sede centrale e nel polo formativo accademico viene attivata la formazione sincrona a distanza (in seguito nominata FAD). La FAD è organizzata secondo quanto previsto dalle *Norme sulla formazione sincrona a distanza* emanate dalla CEC in data 14 settembre 2015. In base all'art. 13 della Nota sulla FAD, l'attivazione della FAD è concessa previa verifica delle condizioni previste da parte del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI.

Art. 3

L'ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell'evangelizzazione, dell'inculturazione della fede, dell'insegnamento della religione cattolica, dell'animazione cristiana della società nell'ambito della missione propria della Chiesa.

Art. 4

L'ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività

volte all'approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica delle discipline filosofico-teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.

Art. 5

L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6

Le autorità accademiche dell'ISSR in comune con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà.

Le autorità proprie dell'ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio d'Istituto.

Art. 7

Il Gran Cancelliere

I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) richiedere alla CEC l'erezione canonica di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
- e) nominare i docenti stabili su proposta del Moderatore, dopo aver ricevuto il *nulla osta* della Facoltà e della Commissione Episcopale.

Art. 8

Il Preside

Al *Preside* della Facoltà Teologica spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio d'Istituto;
- c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla

- al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 9

Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare e approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.

Art. 10

Il Moderatore

Moderatore dell'ISSR, salvo diverso accordo unanime tra i vescovi delle Diocesi afferenti, è il Vescovo della Diocesi in cui l'ISSR ha sede. Il Moderatore agisce d'intesa con gli altri Vescovi. A lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i Docenti non stabili concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) nominare i vice-Direttori, uno per ciascuna Diocesi afferente, sentiti il Direttore e i rispettivi Vescovi;
- d) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 20;
- e) dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore;
- f) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- g) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- h) nominare l'Economo e il Segretario dell'ISSR, sentito il parere del Direttore;
- i) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- j) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della FTTr e con il Direttore dell'ISSR;
- k) esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti.

Art. 11

Il Direttore

§ 1 Il Direttore dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere, sentito il parere dei Vescovi delle Diocesi afferenti, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e con il Nulla Osta del Moderatore.

§ 2 Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

§ 3 Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti alle Autorità civili, al Moderatore e alle Autorità della FTTr;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo e del Segretario;
- f) fornire al Preside le informazioni annuali e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della FTTr e con il Moderatore;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.

Art. 12

Il vice-Direttore

Il *vice-Direttore* di ciascuna Diocesi afferente è nominato dal Moderatore. Ciascuno collabora con il Direttore all'organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche della sede centrale e presiede, d'intesa con il Direttore, quelle del polo formativo accademico, con particolare riferimento all'applicazione delle Norme sulla FAD.

Art. 13

Il Consiglio d'Istituto

§ 1 Il Consiglio d'Istituto è composto dal Direttore, dai vice-Direttori, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti annualmente dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato; da due studenti ordinari eletti ogni anno dall'assemblea degli studenti e dal Segretario con compiti di attuario.

§ 2 Il Consiglio d'Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 3 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via

straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§ 4 Spetta al Consiglio d'Istituto:

- a) stabilire i piani di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
- d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 14

§ 1 Tutti i *Docenti*, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 11, lettera b.

Art. 15

§ 1 I Docenti si dividono in stabili (ordinari e straordinari), che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

§ 2 Per la cooptazione e la promozione dei Docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC (28 giugno 2008), dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI*, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014).

Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili si richiede che egli:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito di congruo Dottorato o titolo equipollente;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- e) sia nominato secondo la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti*

stabili degli ISSR della CEI.

§ 3 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

§ 4 Nell'ISSR che abbia il percorso quinquennale, i Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 16

§ 1 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati, invitati, assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in un'Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§ 2 I Docenti *incaricati e invitati* sono nominati dal Moderatore, su proposta del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 3 Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

§ 4 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 17

§ 1 I *Docenti assistenti* sono nominati dal Direttore dell'ISSR, su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto il consenso del Moderatore e la relativa *missio canonica*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

§ 2 Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 18

§ 1 I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§ 2 Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti – che possono essere riconfermati - in Consiglio di Istituto.

§ 3 Il Collegio dei Docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19

§ 1 L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano

dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

§ 2 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 20

§ 1 La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC (28 giugno 2008), dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione della CEI*, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI (29 luglio 2014).

§ 2 L'occorrenza di comprovato plagio costituisce motivo sufficiente per la sospensione dall'ufficio di docenza, fatto sempre salvo il diritto di difesa.

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 21

L'ISSR è aperto a tutti coloro che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che di regola non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 22

§ 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari*, *straordinari*, *uditori* e *ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.

§ 2 Gli Studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla FTTR, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§ 3 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 23

§ 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur

frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§ 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

§ 3 Il *curriculum* di detti Studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'art. 22.

Art. 24

§ 1 Gli Studenti *uditores* sono coloro che, col consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi, con diritto di esame.

§ 2 Gli Studenti *ospiti* sono coloro che, essendo iscritti ad un altro Istituto in rete, ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami.

Art. 25

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, diventano *fuori corso*.

Art. 26

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 27

§ 1 Per gravi infrazioni di ordine disciplinare, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

§ 2 L'occorrenza di comprovato plagio costituisce motivo sufficiente per la sospensione o la dimissione dall'Istituto, fatto sempre salvo il diritto di difesa.

TITOLO V

OFFICIALI

Art. 28

La vita dell'ISSR si avvale di alcuni Officiali: i vice-Direttori, il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario e il Personale ausiliario addetto.

Art. 29

Il Segretario

§ 1 Il Segretario è responsabile della segreteria dell'ISSR ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e) compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h) coordinare il personale ausiliario addetto all'ISSR;
- i) redigere i verbali delle sedute del Consiglio d'Istituto.

Art. 30

Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nel polo formativo accademico, approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

Art. 31

L'Economo

§ 1 L'Economo cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 All'Economo spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 32

L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nel polo formativo accademico, approvato dal Direttore.

Art. 33

Il Bibliotecario

§ 1 Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'ISSR. È nominato dal Direttore, in accordo con il Moderatore e sentito il parere del Consiglio d'Istituto. Il suo mandato dura cinque anni, ed è rinnovabile.

§ 2 Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l'Economo e il Direttore;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della Biblioteca stessa.

Art. 34

Il Bibliotecario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la sede centrale che nel polo formativo accademico, approvato dal Direttore e in accordo con l'Economo.

Art. 35

Personale ausiliario

Il *personale ausiliario* è composto da persone che, sia presso la sede centrale che nel polo formativo accademico, sono impiegate nella vita dell'ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e dell'Economo.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 36

L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio e si articola nei due indirizzi pedagogico-didattico e pastorale, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, il grado accademico di *Baccalaureato in Scienze Religiose*;
- per il secondo ciclo, il grado accademico di *Licenza in Scienze Religiose*.

La Nota della CEI dell'8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente *Laurea in Scienze Religiose* e *Laurea magistrale in Scienze Religiose*.

Art. 37

In ottemperanza all'Istruzione della CEC, il programma degli studi prevede:
nell'ambito del percorso triennale

- Storia della Filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Sacra Scrittura;
- Teologia fondamentale;
- Teologia dogmatica;
- Teologia morale;
- Teologia spirituale;
- Teologia Liturgica;
- Patrologia e Storia della Chiesa;
- Diritto canonico.

Nell'ambito del percorso magistrale vengono proposte, oltre alle scienze religiose, anche scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali:

- Teologia pastorale e Catechetica;
- Storia delle religioni e Teologia delle religioni;
- Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni;
- Psicologia e Sociologia dell'educazione;
- Didattica generale e Didattica dell'IRC;
- Teoria della scuola e legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline complementari e opzionali.

TITOLO VII

GRADI ACCADEMICI

Art. 38

I gradi accademici di *Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea in Scienze Religiose)* e *Licenza in Scienze religiose (Laurea magistrale in Scienze Religiose)* sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 39

I requisiti per conseguire il *Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea in Scienze Religiose)* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti.

Art. 40

I requisiti per conseguire la *Licenza in Scienze Religiose (Laurea magistrale in Scienze Religiose)* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto che mostri la competenza maturata nel corso degli studi e averlo presentato e discusso davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti.

TITOLO VIII

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 41

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento *in rete* con la Facoltà.

Art. 42

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'ISSR. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare in Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni.

§ 2 Il bilancio dell'ISSR è approvato dal Consiglio per gli affari economici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte da parte del Gran Cancelliere alla *Congregazione per l'Educazione Cattolica* per la debita approvazione.

Art. 44

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento dell'ISSR, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 45

§ 1 L'entrata in vigore del presente Statuto decreta l'immediata abrogazione dello Statuto dell'ISSR di Treviso-Vittorio Veneto e, a partire dal 1 settembre 2018, anche dello Statuto dell'ISSR di Belluno.

§ 2 Gli studenti iscritti all'ISSR di Belluno, che andrà a esaurimento, qualora non riuscissero a completare gli studi, possono farlo nel nuovo ISSR Giovanni Paolo I.

§ 3 La *Congregazione per l'Educazione Cattolica* ha potere di deliberare lo scioglimento dell'ISSR.